



di edilizia funeraria dal versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Detta circostanza non risponde alla esplicita intenzione di rendere onerosi tali interventi, ma, al contrario, alla considerazione della effettiva estraneità di detti interventi all'ambito di applicazione del contributo di costruzione, per le seguenti ragioni.

1. La costruzione di opere funerarie è disciplinata da normative speciali, quali il regolamento di polizia mortuaria (DPR 285 del 1990) e il piano regolatore cimiteriale del Comune. Tali normative contengono disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione delle tombe, di modo che non vi è un obbligo per le amministrazioni locali di applicare la disciplina ordinaria sull'attività edilizia contenuta nel DPR 380/2001, e i relativi regimi amministrativi (che per le nuove costruzioni prevedono il rilascio del permesso di costruire e la segnalazione di conformità edilizia e di agibilità delle opere terminate). Inoltre, le opere funerarie sono regolate da una normativa specifica di natura igienico sanitaria e pertanto la normativa tecnica per l'edilizia non trova applicazione per i manufatti in questione, fatta eccezione per la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica per evidenti ragioni di tutela dell'incolumità pubblica.
2. La destinazione delle opere funerarie attiene al culto e al ricordo dei defunti, quindi ad un uso che non può essere assimilato e compreso in nessuna delle categorie funzionali (residenziale, direzionale, produttiva, turistico-ricettiva, commerciale e rurale) che comportano un carico insediativo e che per tale ragione sono sottoposte ad un regime contributivo oneroso. Si ritiene quindi che dette opere non comportino carico urbanistico in senso stretto e, di conseguenza, anche per questo profilo, non siano soggette al versamento di oneri di urbanizzazione. Non si ritiene nemmeno dovuta la quota del costo di costruzione, in quanto stabilita in ragione del vantaggio economico derivante da interventi aventi destinazione residenziale, commerciale, turistico-ricettiva e direzionale, che come appena detto sono diverse dalla destinazione funzionale delle opere in oggetto.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

*Firmata digitalmente*